



COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO-CULTURALE

BANDO PUBBLICO CUE 2026

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SENZA SCOPO DI LUCRO. CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI (CUE) ANNO 2026.

In esecuzione:

- del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici ad associazioni, organismi ed altri enti operanti nel territorio" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.07.2022;
- della DGC n. 70 del 11.08.2026, "Linee di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per l'istituzione del calendario unico di eventi (CUE), e la concessione di contributi straordinari per progetti, manifestazioni ed eventi, con la concessione di patrocinio e contributo per l'anno 2026, a favore delle associazioni culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente bando individua i criteri per l'approvazione del Calendario Unico Eventi (CUE) – anno 2026.

L'Amministrazione Comunale, intende realizzare un programma di iniziative, eventi e manifestazioni di rilevanza culturale e sportiva comunale e sovracomunale, realizzate o da realizzarsi nel periodo dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con l'obiettivo di raccogliere proposte da inserire nella programmazione annuale, da rivolgere a bambini, ragazzi, adulti ed anziani del Comune di Buddusò, ma anche con lo scopo di promozione turistica e valorizzazione del territorio all'esterno del paese.

L'Amministrazione Comunale per la corretta realizzazione del cartellone degli eventi si dovrà avvalere, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, del supporto di associazioni e ETS abilitate nell'organizzazione di eventi e manifestazioni.

Per eventi si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, esposizioni, seminari, convegni, attività promozionali, concerti, attività di intrattenimento, promozione educativa o sportiva e simili.

Art. 2 – SOGGETTI E AMBITI

Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

- a) associazioni e fondazioni, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- b) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- c) altri soggetti privati, singoli o associati, che abbiano sede o che comunque svolgano la loro attività nel territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

purché rispettino i seguenti requisiti:

- i cui atti costitutivi e/o statuti siano stati redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Buddusò;
- svolgano la loro attività in uno o più dei seguenti ambiti/discipline culturali omogenee:
 - ✓ assistenza e sicurezza sociale;

- ✓ istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani;
- ✓ cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici e della tradizione;
- ✓ sport, tempo libero e spettacolo;
- ✓ tutela dell'ambiente;
- ✓ turismo;
- ✓ sviluppo economico;
- ✓ attività umanitarie, di sostegno alla pace e alla promozione dei diritti umani;

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Art. 3 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La scelta degli eventi da inserire nel CUE e la concessione dell'eventuale patrocinio/contributo, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- un criterio democratico in base al quale ogni associazione che aderisce al calendario unico degli eventi sarà beneficiaria di una quota di contributo uguale per tutti;
- un criterio meritocratico in base al quale saranno presi in considerazione uno o più dei seguenti parametri di assegnazione per la ripartizione della restante quota di contributo:
 - a. il piano di comunicazione dell'iniziativa, con riferimento alla varietà ed articolazione degli interventi di comunicazione, nonché all'ampiezza del territorio coinvolto;
 - b. la rilevanza a livello provinciale/regionale/nazionale delle manifestazioni proposte;
 - c. l'originalità delle iniziative proposte;
 - d. la capacità gestionale delle iniziative, attraverso il coinvolgimento di associazioni e realtà presenti sul territorio;
 - e. capacità del progetto di promuovere e valorizzare la città e le sue peculiarità al di fuori del territorio comunale;
 - f. gestione positiva di eventi analoghi negli anni precedenti nel comprensorio locale, con indicazione dell'affluenza di popolazione;

- g. gestione positiva di eventi analoghi su altri territori, con indicazione dell'affluenza di popolazione;
- h. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- i. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici e/o privati;
- l. numero di attività culturali, sociali, di valorizzazioni del territorio, di attrazioni contenute nel programma di massima dell'evento;
- m. gratuità o meno delle attività programmate;
- n. accessibilità alle persone con disabilità all'evento ed alla associazione.

Art. 4 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Il contributo stanziato verrà assegnato, esclusivamente per le attività svolte dalle associazioni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nell'ambito del territorio comunale, secondo il seguente punteggio:

1. PROGETTI CON ISTITUTI SCOLASTICI
--

All'associazione che abbia coinvolto nel corso dell'anno istituti scolastici del territorio comunale in progetti culturali di formazione e di educazione alle discipline dalla stessa praticate e a cui abbiano preso parte bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni, verranno assegnati:

- Punti 1, per ogni classe di istituto scolastico coinvolto, fino ad un massimo di Punti 10.

2. PROGETTI D'INCLUSIONE SOCIALE

All'associazione che abbia organizzato progetti culturali appositamente dedicati all'inclusione sociale dei portatori di handicap psico-fisico-sensoriali residenti nel territorio comunale, in collaborazione con associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei soggetti su indicati, verranno assegnati:

- Punti 1, per ogni progetto che abbia coinvolto attivamente soggetti portatori di handicap, fino ad un massimo di Punti 10.

3. PLURALITA' DI PROGETTI

All'associazione che realizzi nel territorio comunale il maggior numero di iniziative culturali verranno assegnati:

- Punti 2, qualora i progetti realizzati siano n° 2;
- Punti 1, in più per ogni ulteriore progetto realizzato, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei progetti realizzati sia inferiore a n° 2.

L'effettivo svolgimento dei progetti dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione (rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

4. STORICITA' DELL'INIZIATIVA

All'associazione che abbia organizzato una iniziativa culturale che si sia ripetuta in più edizioni nel corso degli anni passati, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora l'edizione proposta per l'anno in corsa sia la 3^a;
- Punti 1, in più per ogni ulteriore edizione realizzata, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero delle edizioni organizzate sia inferiore alla 3^a.

Nel caso di più iniziative culturali ripetute nel tempo, ai fini dell'assegnazione del presente punteggio, verrà considerata esclusivamente quella che vanta il maggior numero di edizioni.

L'effettivo svolgimento dei progetti dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione (rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

5. INIZIATIVE DI VALORE SOCIALE

All'associazione che realizzi nel territorio comunale iniziative culturali volte a promuovere i diritti dell'infanzia, il multiculturalismo, il valore delle differenze, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora i progetti realizzati siano n°2;
- Punti 1, in più per ogni ulteriore progetto realizzato, fino ad un massimo di Punti 10.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dei progetti realizzati sia inferiore a n° 2.

L'effettivo svolgimento dei progetti dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione (rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

6. RICADUTE SUL SISTEMA PRODUTTIVO – RICETTIVO LOCALE

All'associazione organizzatrice di manifestazioni/eventi culturali che abbiano significative ricadute sul sistema produttivo – ricettivo locale verranno assegnati:

- Punti 2, qualora gli artisti e/o tecnici di supporto per la realizzazione dell'evento che abbiano soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento siano stati n°2;
- Punti 1, in più per ogni ulteriore artista/tecnico che abbia soggiornato presso le strutture ricettive presenti nel territorio comunale durante l'evento, sino ad un massimo di 10 punti.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero degli artisti/tecnici soggiornanti sia inferiore a n° 2.

L'effettivo soggiorno dovrà essere successivamente comprovato mediante apposite dichiarazioni sostitutive comprovanti i nominativi degli artisti/tecnici che hanno usufruito del soggiorno nelle suddette strutture ricettive locali, specificando il numero e la data della ricevuta o fattura cui essa è collegata nella rendicontazione economica prodotta.

7. LIVELLO DI AUTOFINANZIAMENTO

All'associazione che, grazie ad un elevato livello di autofinanziamento o alla capacità di reperire altre fonti di finanziamento sia pubbliche, che private, permetta ai cittadini di poter assistere e/o partecipare a titolo gratuito alle attività/iniziative culturali da lei organizzate, verranno assegnati:

- Punti 2, qualora le attività/iniziative culturali ad ingresso gratuito siano state n°2;
- Punti 1, in più per ogni ulteriore attività/iniziative culturali ad ingresso gratuito, sino ad un massimo di 10 punti.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero dell'attività/iniziative culturali ad ingresso gratuito sia inferiore a n°2.

L'effettiva gratuità di queste attività dovrà essere successivamente comprovato mediante idonea documentazione (Es: rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l'effettivo svolgimento degli eventi).

8. NUMERO DI PERSONE COINVOLTE NELL'ATTIVITA'

All'associazione che abbia coinvolto il maggior numero di artisti nella realizzazione/organizzazione del progetto/i verranno assegnati:

- Punti 2, qualora gli artisti coinvolti nel progetto siano stati n.°5;
- Punti 1 in più per ogni ulteriore artista coinvolto nel progetto sino ad un massimo di 10 punti.

Nessun punteggio verrà assegnato qualora il numero degli artisti coinvolti nel progetto sia inferiore a n.°5.

Art. 5 – FORMULA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo da assegnare ad ogni associazione sarà calcolato dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione, secondo la seguente formula:

$$Ca = \frac{Cs}{Pt} \times Pa$$

Laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

Cs = contributo stanziato;

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

Art. 6 – ESCUSIONI

Sono escluse le associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, le associazioni che operano per finalità di partito o elettorali, le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, le associazioni che non abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 2 e tutte le associazioni il cui atto costitutivo e/o statuto, non sia stato regolarmente registrato, **alla data del presente Bando**, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Di seguito sono riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente bando:

- a) il mancato rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art. 9 e 10 del presente bando, per la presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione richiesta a corredo;
- b) la mancata presentazione della proposta progettuale e del piano economico finanziario;
- c) la mancata sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, o anche di uno solo dei soggetti che partecipano al costituendo soggetto in forma riunita, in calce alla proposta progettuale;
- c) la mancanza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, di cui all'art. 2 del presente bando;

d) di non essere incorso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6.

N.B. Si rappresenta che eventuali istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente bando non sono prese in considerazione e dovranno essere ripresentate, ove ne permanga l'interesse alla realizzazione.

Art. 7 – OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI

Ogni evento sarà organizzato sotto l'esclusiva, diretta responsabilità degli organizzatori, ai quali competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge. In particolare dovranno procedere:

- a. al pagamento, a proprio carico, degli allacci, impianti e consumi relativi alle utenze: acqua, luce, gas;
- b. al pagamento del Canone Unico nella misura prevista dal vigente Regolamento ed eventuali altre imposte/tasse su aree comunali, qualora la Giunta non decida per l'esonero;
- c. alla presentazione di idonee polizze assicurative ed R.C.T.;
- d. alla custodia, vigilanza e pulizia giornaliera di tutte le aree pubbliche occupate ed immediatamente circostanti;
- e. all'allestimento delle aree interessate con annesso strutture, comprensive di impiantistica ed allacci, nonché installazione di tutti i dispositivi necessari alle relative certificazioni, che dovranno essere effettuati senza precludere il passaggio dei pedoni, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei passanti e del traffico veicolare circostante;
- f. alla redazione del piano safety e security (oppure, se non necessario, relazione tecnica asseverata) compreso coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione del piano;
- g. all'eventuale pagamento dei diritti SIAE ed ogni onere connesso alla realizzazione delle iniziative;
- h. alle necessarie autorizzazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche;
- i. ogni altra voce o fornitura di beni e servizi, idonea a garantire al meglio lo svolgimento dell'intera programmazione, comprese richieste di chiusura strade nei termini di legge e/o particolari pratiche SUAPE connesse agli eventi da realizzarsi.

Nell'ambito di organizzazioni degli eventi, che richiamano pubblico e numeri significativi di partecipanti, si raccomanda vivamente di individuare prioritariamente spazi antropizzati, quali ad esempio piazze, campi sportivi, palazzetti dello sport, teatri e altri spazi ad utilizzo pubblico propri dell'ambiente urbano. Queste

soluzioni garantirebbero la tutela della vegetazione naturale e delle specie faunistiche, e avrebbero il vantaggio, soprattutto se si tratta di strutture come campi sportivi, palazzetti e teatri, anche all'aperto, di consentire un afflusso e deflusso dei partecipanti garantendo le migliori soluzioni per la sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni.

Qualora l'evento dovesse realizzarsi obbligatoriamente in ambienti naturali sensibili, si impone, comunque, di limitare gli impatti antropici. Il calpestio e la movimentazione di sabbia e suolo dell'area, il posizionamento di strutture necessarie per le manifestazioni, quali ad esempio palchi, gazebo, pedane, ma anche impianti elettrici e di diffusione acustica, andrebbero ad impattare negativamente sulla vegetazione e sulle specie presenti negli ambienti naturali e semi-naturali.

Si precisa, fin d'ora, che la presentazione della domanda per il CUE 2025 non esonera, in alcun modo, l'organizzatore del presentare richieste, domande e autorizzazioni collegate per legge alla manifestazione organizzata.

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: **“con il contributo del Comune di Buddusò”**.

Art. 8 – TIPOLOGIA DI CONTRATTO

L'ammontare del contributo concesso non potrà superare il limite percentuale indicato nel “Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.07.2022.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o di impianti di proprietà del beneficiario o che comunque si trovino, nella disponibilità, a titolo gratuito del medesimo. In ogni caso non sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per la disponibilità e il funzionamento della sede legale. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa, come da regolamento:

- a. lavori di adeguamento e/o di rifacimento dei campi di gara o degli impianti;
- b. spese telefoniche (bollette c/o schede telefoniche).

Si precisa, inoltre che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o

dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento dell'attività e riferirsi esclusivamente agli artisti c/o tecnici che abbiano presenziato direttamente alla manifestazione consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E GRADUATORIA

La domanda, compilata a macchina e corredata dei relativi allegati, deve essere indirizzata al Comune di Buddusò – Piazza Fumu Mossa e deve essere inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **protocollo@pec.comunebudduso.ss.it** . Non sono consentite forme alternative di presentazione delle istanze, pena l'irricevibilità delle stesse.

L'oggetto della Pec deve contenere la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al Calendario Unico Eventi (CUE)– Anno 2026".

La domanda deve pervenire, **a pena di esclusione**, presso il Protocollo Generale del Comune di Buddusò: **dalle ore 12:00 di martedì 01 settembre 2026, alle ore 12.00 di venerdì 25 settembre 2026.**

In ogni caso farà fede la data e l'orario di acquisizione della domanda al Protocollo Generale.

Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tali termini o presentate in un ufficio diverso da quello indicato.

La graduatoria delle domande ammesse, e l'elenco di quelle escluse, con le relative motivazioni, sarà approvata entro il 29 settembre 2026.

Entro il termine del 05 ottobre 2026, i richiedenti esclusi potranno presentare un ricorso in opposizione documentato.

Successivamente, sarà redatta e pubblicata la graduatoria definitiva e l'elenco delle istanze escluse. In assenza di opposizioni, allo scadere del termine di presentazione di eventuali ricorsi e osservazioni, la graduatoria sarà da intendersi definitiva senza ulteriori provvedimenti.

Art. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione redatta sull'apposito modello "ALLEGATO 2" deve riportare:

- a) i dati anagrafici del richiedente in qualità del soggetto rappresentante dell'organismo;
- b) l'indicazione del recapito telefonico, domicilio e PEC a cui mandare le comunicazioni;
- c) la dichiarazione che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ogni associazione, anche nel caso proponga la realizzazione di più eventi, deve presentare una sola domanda.

La domanda di partecipazione al bando in argomento deve essere accompagnata:

1. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
2. indicazione precisa del sito/dei siti dove si intende svolgere l'evento;
3. piano economico finanziario, comprensivo delle entrate/uscite previste;
4. una proposta progettuale nella quale siano rappresentate:
 - le finalità dell'iniziativa;
 - il calendario di massima dei giorni in cui si intende articolare e realizzare la manifestazione e gli orari;
 - modalità di promozione e pubblicità della manifestazione;
 - eventuali elementi complementari, quali ad esempio: iniziative ad intrattenimento vario, coinvolgimento altre associazioni ecc.

La scelta degli eventi, delle date e degli spazi ove svolgere le attività proposte, previo accordo con i proponenti, spetterà, comunque, in via definitiva al Responsabile della struttura competente.

Il Responsabile della struttura competente, non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato invio e/o mancata ricezione della domanda imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito modello (ALLEGATO 2) disponibile: presso gli Uffici dell'area Socio – Culturale, l'Ufficio Informagiovani e sul sito Internet del Comune di Buddusò.

Art. 11 – CRITERI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La somma da destinare ai contributi ordinari per la cultura, annualità 2026, è pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Il presente contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro.

I contributi ordinari vengono determinati nel loro ammontare dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, sulla base degli indirizzi, dei criteri e dei punteggi stabiliti nel presente bando.

Il provvedimento di cui sopra, deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

Per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi delle iniziative e dei programmi il Responsabile della struttura competente potrà avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo, che approverà il documento finale e le eventuali assegnazioni economiche.

Art. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria verrà erogato in un'unica soluzione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari, a pena di esclusione dell'assegnazione del contributo, devono presentare entro il termine del **31 marzo 2027** su apposito modello (ALLEGATO 3) la richiesta di erogazione, la quale dovrà contenere:

- una relazione finale, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi atti a consentire, in base ai criteri indicati nel bando, una completa valutazione sull'esito dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo ai fini dell'assegnazione del punteggio indicato nel bando;
- una rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000 che riporti a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività. La rendicontazione dovrà, in particolare, riportare le sole spese raggruppate per macro voci, indicate come ammissibili dal presente regolamento e specificare per ciascun documento indicato, la natura dello stesso, il soggetto che lo ha emesso, il numero, la data e l'ammontare sia al netto, che al lordo delle imposte, delle tasse, degli oneri contributivi o previdenziali qualora dovuti; una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che specifichi quali, tra i documenti della spesa indicati nella rendicontazione economica presentata, giustifichino l'erogazione del contributo comunale assegnato, con l'esplicito impegno a non produrre gli stessi ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine;
- copia delle fatture, delle ricevute fiscali e degli altri documenti di spesa, che devono coincidere con quelli indicati nella dichiarazione, essere in regola con la normativa fiscale, essere regolarmente quietanzati;
- copia della rassegna stampa e del materiale pubblicitario eventualmente prodotto (locandine, inviti, cataloghi, ecc.).

La mancata presentazione della documentazione su indicata entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Il contributo effettivamente concesso sarà rimodulato sulla base del punteggio attribuito a posteriori, a

seguito di trasmissione della rendicontazione. Nei casi in cui vi sia una realizzazione parziale delle attività o un mancato rispetto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 del bando, il Responsabile della struttura riduce il contributo assegnato in fase di approvazione della graduatoria, tramite provvedimento motivato, a seguito della rimodulazione del punteggio. Il contributo effettivamente concesso, non sarà in ogni caso superiore a quello assegnato a seguito dell'istruttoria.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Art. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente bando e relativi allegati, nonché del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici ad associazioni, organismi ed altri enti operanti nel territorio, con rinuncia ad ogni eccezione.

Il presente bando non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Buddusò, che si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi bandi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure, senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.

Art. 14 – RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi il Comune di Buddusò rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici.

Art. 15 – DECADENZA

Non sono ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando o presentate con modulistica diversa rispetto a quella indicata al precedente articolo 9 e articolo 10, e nei casi:

- in cui l'attività programmata, per cui è stato concesso il vantaggio economico, non sia stata svolta;
- di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo economico.

Art. 16 – VERIFICHE SULLA VERIDICITÀ DELLA RENDICONTAZIONE

In data successiva alla liquidazione, il Responsabile della struttura competente sorteggia il campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e della verifica della documentazione di spesa presso la sede del beneficiario o, su richiesta, mediante consegna della predetta da parte del beneficiario presso la struttura Comunale competente alla concessione del contributo. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445, e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l'anno successivo all'assegnazione.

Il Responsabile della struttura competente effettuerà inoltre i suddetti controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 17 – PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda:

- all'Albo Pretorio del Comune di Buddusò;
- nel sito istituzionale dell'ente www.comunebudduso.ss.it

Sarà data diffusione, inoltre, tramite i canali telematici e social del territorio.

Art. 18– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.

Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell'area socio-culturale.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti dal proponente saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Bando, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti

Art. 19– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'area socio-culturale Dr.ssa Nadia Bellu disponibile, negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti contatti

Telefono: 079.5610038 – 079.4139501

Mail: cultura@comunebudduso.ss.it

Pec: servizisociali@pec.comunebudduso.ss.it

Art. 20– CLAUSOLA FINALE

Per tutto non previsto nel presente Bando si rinvia al "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici ad associazioni, organismi ed altri enti operanti nel territorio" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.07.2022.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE

Dr.ssa Nadia Bellu